

SENT. 31/2025
REP. 38/2025
N. L.C. 9/2025
N. L.C. 10/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Massimo Morandini	Giudice
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 33 / 2025, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 33-1/ / 2025** instaurato su ricorso di:

LUCA PANELATTI (C.F. PNLLCU67T08L174I) e

UGO PANELATTI (C.F. PNLGUO66P21L174F),

con l'avv. DEBORAH MAYER;

congiuntamente presentato, ex art. 66 c.c.i.i.;

DEBITORI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti non emerge che i ricorrenti debitori siano assoggettati alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.



Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. A seguito dell'integrazione ordinata dal giudice relatore, la relazione, nella versione da ultimo depositata agli atti il 12.08.2025, indica altresì, unitamente alle cause del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene altresì l'attestazione prescritta dall'art. 268, comma 3, c.c.i.i..

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che i debitori versano in stato di sovraindebitamento. Può darsi seguito all'istanza congiunta dei ricorrenti di apertura della loro liquidazione controllata con procedura familiare, ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i., trattandosi di fratelli per i quali lo stato di sovraindebitamento ha un'origine comune, ossia il fallimento della società MBP Meccanica Srl, dei quali entrambi erano soci, come esaurientemente riscontrato nella relazione dell'OCC.

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata, in procedura familiare ex art. 66 c.c.i.i., dei sovraindebitati LUCA PANELATTI e UGO PANELATTI, e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC;



- c) ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- g) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti relativamente ai beni immobili e mobili registrati.

Trento, 21 agosto 2025

Il giudice Estensore

Benedetto Sieff

Il Presidente

Luciano Spina

IL CANCELLIERE ESPERTO
Emanuela Stablum



TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 29 LUG 2025

IL CANCELLIERE ESPERTO
Emanuela Stablum



